

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

RELATIVO ALLA VENDITA IN UN UNICO LOTTO, "A CORPO", DEI PRODOTTI SUBEROSI DA ESTRARRE A CURA E SPESE DELL'AGGIUDICATARIO NELLA SUGHERETA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ANELA IN LOCALITÀ SU FERULARZU. "PIANO DI DECORTICA 2018

Art. 1

Il Comune di Anela giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 27/06/2018, mette in vendita, mediante asta pubblica, con metodo delle offerte segrete e nelle circostanze di tempo e di luogo specificate nell'avviso d'asta, il sughero maturato di età compresa fra i 18 e 20 anni ritraibile dalle piante radicate nella sughereta di proprietà comunale sita in località "Su Ferularzu", agro di Anela costituente lotto a se stante, con materiale sugheroso del tipo sughero gentile e sugherone, così come identificato al successivo art. 21 del presente Capitolato.

I limiti perimetrali della sughereta, risultano **DISTINTI CATASTALMENTE AL FG. 13, MAPP. 8 – 20 -93 DELL'ESTENSIONE COMPLESSIVA DI HA 7.88.31.**

I materiali suberosi posti in vendita, sono costituiti da:

- **sughero gentile**, composto da sughero gentile di estrazione successiva alla seconda dell'età variabile da 18 a 20 anni – piante n. 240 . ;
- **sugherone**, piante da maschiare n. 690

La vendita riguarda tutti i prodotti sugherosi ritraibili nei terreni di cui all'art. 1 del presente capitolato .

I prodotti posti in vendita includono anche tutti i materiali suberosi presentanti difetti non rilevabili allo stato attuale.

Art. 2

La vendita viene fatta in un unico lotto a corpo e non a misura. La relativa aggiudicazione avverrà con le procedure e modalità prescritte dal vigente regolamento sulla contabilità dello Stato.

La vendita viene stabilita per un totale a base d'asta di € 6020,00 (dicono euro seimilaventi/00) oltre i.v.a. non potendo determinare allo stato attuale le quantità e qualità effettive di sughero.

E' fatto obbligo all'ente proprietario di trasmettere copia dell'avviso d'asta al Corpo di Vigilanza Ambientale Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari.

Art. 3

La vendita viene fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario. Egli eseguirà l'estrazione, l'allestimento ed il trasporto del sughero estratto, nonché tutti i lavori all'uopo occorrenti e nel presente capitolato d'oneri prescritti, a spese e conto propri senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta a ragione di qualsivoglia causa prevista o fortuita, ovvero di forza maggiore.

Il comune appaltante, all'atto della consegna, non garantisce né la qualità né la quantità del prodotto sugheroso estraibile assumendo l'obbligo della indicazione del sito e dei relativi limiti di confine.

Art. 4

Non possono essere ammessi alla gara d'asta:

- coloro che versino in stato di lite, contestazioni o vertenza giudiziaria con l'Ente appaltante per qualsiasi motivo;

Art. 5

Fatta salva la facoltà dell'ente appaltante di escludere dalla gara d'asta, per giustificati motivi, qualunque dei concorrenti , per essere ammessi i concorrenti devono allegare all'offerta:

1) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e/o dalla cancelleria del tribunale di data non inferiore a sei mesi rispetto a quella fissata per la gara da cui risulti:

- per le ditte individuali: che le stesse non risultano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata; che tali procedure non sono in corso e che comunque non si sono verificate nell'ultimo quinquennio.

- per le società commerciali: l'omologazione della società, che la stessa si trova nel libero esercizio dei propri diritti nonchè la persona alla quale è dovuta la legale rappresentanza.

non saranno ammesse alla gara le società di fatto.

2) certificato in bollo rilasciato dall'ispettorato forestale competente per giurisdizione, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per la gara, attestante l'idoneità delle ditte concorrenti a condurre lavorazioni sughericole.

3 a) per le ditte individuali: certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della gara, riferito sia al titolare od ai rappresentanti legali della ditta, sia ai direttori tecnici nel caso in cui questi siano persone diverse dai primi;

3 b) per le società commerciali, le cooperative e i loro consorzi: certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della gara, riferito, oltre alla persona dei direttori tecnici, a tutti i suoi componenti, se trattasi di società in nome collettivo, ai dirigenti tecnici e a tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, ai direttori tecnici e a tutti gli amministratori muniti di legale rappresentanza per ogni altro tipo di società.

4) dichiarazione attestante che il concorrente ha preso visione del capitolato e dello stato di fatto dei luoghi nei quali dovrà eseguirsi l'estrazione, relativamente alle condizioni generali e particolari;

5) cauzione provvisoria del **2%** dell'importo pari a euro **120,00** calcolata sull'importo a base d'appalto costituita alternativamente:

- da fideiussione bancaria o assicurativa;

- da assegno circolare non trasferibile intestato al comune di Anela.

Tale deposito o fideiussione sarà restituito o svicolato entro 10 gg. dalla stipulazione del contratto.

non sono ammessi assegni in c/c bancario.

6) dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della l. 196/2203, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione va resa.

7) D.U.R.C. (documento di regolarità contributiva inps-inail) – ovvero dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con gli enti previdenziali unitamente alla richiesta del D.U.R.C.;

8) procura speciale debitamente legalizzata nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara d'asta per mezzo di un proprio rappresentante.

Art. 6

L'aggiudicatario resta vincolato verso l'amministrazione venditrice al momento dell'aggiudicazione.

Art. 7

L'Ente proprietario non sarà vincolato verso l'aggiudicatario se non dal giorno in cui sarà comunicata la definitiva approvazione del verbale di aggiudicazione . Il relativo contratto di vendita stipulato fra l'Ente e l'aggiudicatario sarà trasmesso al Corpo di Vigilanza Ambientale Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari.

Art. 8

Al momento della stipulazione del contratto che dovrà avere luogo non oltre cinque giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, l'acquirente dovrà presentare a richiesta dell'ente proprietario, a garanzia della piena esecuzione degli obblighi contrattuali, una cauzione definitiva, pari al 10 % dell'importo di aggiudicazione costituita mediante polizza fideiussoria .

Art. 9

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di copia, stampa, carte bollate e tutte le altre inerenti al contratto, all'asta pubblica e al collaudo.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario le spese di registrazione del contratto, dell'IVA da computarsi con l'aliquota legale sul prezzo di aggiudicazione;

Tale somma, in un'unica soluzione, dovrà essere versata presso la Tesoreria Comunale al momento della stipulazione del contratto.

Art. 10

Se l'aggiudicatario non si presentasse per la stipulazione del contratto e non versasse, nel termine previsto, la prescritta cauzione, l'ente proprietario potrà attivare un nuovo procedimento di vendita, riservandosi la possibilità di richiedere i danni per la differenza in meno dell'aggiudicazione e incamerando il deposito provvisorio versato per concorrere all'asta;

Art. 11

L'avvenuta aggiudicazione deve essere comunicata dall'Ente proprietario, al Corpo di Vigilanza Ambientale Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari, con indicazione dell'importo di aggiudicazione nonché le generalità per il domicilio dell'aggiudicatario.

Art. 12

La cauzione definitiva non sarà svincolata se non dopo che da parte del Corpo di Vigilanza Ambientale Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari sia stato rilasciato l'atto finale di collaudo

e, che non siano stati definiti i rapporti giuridici ed amministrativi per qualsiasi titolo inerenti l'aggiudicazione. Con lo svincolo della cauzione, l'aggiudicatario deve rinunciare a qualsiasi pretesa o azione verso l'amministrazione dell'Ente, relativamente a qualsiasi rapporto giuridico ed amministrativo conseguente l'aggiudicazione .

Art. 13

La ditta aggiudicataria è tenuta a versare nella tesoreria comunale l'importo dell'appalto, comprensivo dell'Iva stabilita, per legge, come segue:

- a) una somma pari al 30 % più IVA dell'aggiudicazione al momento della stipula del contratto;
- b) una somma pari al 40 % più IVA dell'aggiudicazione entro un mese dalla data di consegna di cui al successivo art. 14;
- c) la restante somma del 30 % a conclusione della decortica e comunque non oltre il 30 settembre 2018

In caso di ritardo decorreranno a favore del nominato Ente gli interessi legali sulle somme dovute senza pregiudizio peraltro, del diritto di procedere agli atti esecutivi sulla cauzione e alla vendita in danno dell'aggiudicatario.

Art. 14

Dopo aver firmato il contratto di vendita l'aggiudicatario, entro 10 giorni, dovrà chiedere consegna del terreno per le operazioni di estrazione all'Ente proprietario.

Alla stessa domanda l'Ente accluderà il contratto di vendita , il quale dovrà fare riferimento a tutte le clausole , nessuna esclusa, riportate nel presente capitolato d'oneri.

La consegna sarà eseguita alla presenza dell'Aggiudicatario, o di un suo rappresentante e di un rappresentante dell'Ente proprietario che provvederà ad illustrare i confini della proprietà comunale, precisando : i limiti , i termini e i segnali che fissano l'estrazione; le prescrizioni da usarsi nella medesima, le vie di trasporto del sughero. Il verbale sarà sottoposto alla firma dell'aggiudicatario e del funzionario che effettuerà la stessa consegna.

Se l'aggiudicatario si rifiutasse di sottoscrivere il verbale in narrativa, nello stesso dovrà darsi atto delle ragioni del rifiuto.

Qualora l'Ente proprietario lo ritenesse opportuno, dietro richiesta dell'interessato, potrà essere data all'aggiudicatario la consegna fiduciaria omettendo di fare un sopralluogo.

Trascurando l'aggiudicatario di richiedere la consegna, ogni fatto derivante dall'applicazione dell'art. 16 del presente capitolato, per ogni effetto del medesimo, decorrerà dal decimo giorno dalla notifica della aggiudicazione, senza tener conto della data in cui la consegna è stata realmente effettuata.

Qualora l'aggiudicatario inizi l'estrazione prima di avere ottenuto la consegna nei modi sopra specificati, sarà tenuto al pagamento di una penale pari a euro 50,00 per ogni giorno da quello di inizio dell'estrazione fino alla data della consegna stessa. La medesima penale dovrà essere corrisposta dall'aggiudicatario all'Ente proprietario per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione dell'estrazione e di esbosco dei prodotti, così come stabilito nel successivo articolo 28.

Il verbale di consegna, vale quale licenza di estrazione la quale, peraltro, dovrà effettuarsi solo nel periodo indicato dall'art. 27 della L.R. n° 4 del 09.02.1994.

Art. 15

Per accedere al luogo di estrazione l'aggiudicatario dovrà servirsi solo delle strade a passaggi esistenti nella proprietà dell'Ente. L'Ente medesimo non assume alcun obbligo di concedere altri passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 16

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente ed all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sassari il giorno in cui avranno inizio i lavori di estrazione e, comunque, di utilizzazione della sughereta.

Art. 17

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dall'Ente proprietario. Dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell'Amministrazione, di Enti o privati, e dei quali lo stesso sarà tenuto responsabile. Inoltre, durante le operazioni di estrazione, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, così come previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18

L'aggiudicatario è obbligato a provvedere, a proprie spese, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti leggi nei confronti degli operai e del personale in genere utilizzato.

Art. 19

L'aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni e reati che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi fino alla data del collaudo definitivo, salvo che ne indichi gli autori e ne faccia tempestiva denuncia all'Autorità Forestale. Qualora giustifichi che, malgrado ogni diligenza, non gli è stato possibile alcun fondato accertamento di responsabilità, sarà tenuto al solo risarcimento del danno all'Ente.

Si intende esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Ente vendente nei riguardi del quale nessuna azione potrà essere avanzata per qualsiasi titolo o ragione dall'aggiudicatario, il quale assume anche la responsabilità di eventuali azioni o ricerche che fossero tentate contro l'amministrazione dell'Ente in conseguenza dell'aggiudicazione.

Nella specie resta inteso che, verificandosi un incendio colposo o doloso nel lotto assegnato, l'aggiudicatario non potrà pretendere all'Ente indennità alcuna per i danni subiti, né invocare la rescissione del contratto, né venire meno agli obblighi assunti.

Art. 20

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel perimetro della sughereta assegnata materiale sugheroso proveniente da altre lavorazioni.

Art. 21

L'aggiudicatario è tenuto ad estrarre, con personale proprio e da lui retribuito, tutto il materiale sugheroso posto in vendita dall'Ente nel lotto in narrativa, così identificabile:

- a) sughero gentile di 18 e 20 anni, di decortica successiva alla seconda e di seconda decortica, anche se pietroso, terroso, fiammato, verde o invaso da formiche;
- b) sugherone, anche se affiammato o invaso da formiche, delle piante mai decorticate con circonferenza soprascorza uguale o superiore a 60 cm fino ad una altezza dal suolo non superiore a 2 volte la circonferenza;

Art. 22

Il sughero gentile e il sugherone di demaschiatura dovranno essere estratti fino a raso terra, senza che vengano lasciate "calzette" sia in alto che in basso.

L'estrazione dovrà essere eseguita a regola d'arte, con ferri ben affilati; si dovrà mettere la massima cura per non ledere il fellogeno (mammina) e tanto meno provocare il distacco del legno dal fusto.

Non appena estratti sia il sughero gentile che il sugherone, dovrà essere praticata a regola d'arte sul fellogeno di ciascuna pianta una doppia incisione longitudinale (stradelle) per tutta la lunghezza del fusto decorticato, ovvero in numero superiore a due se trattasi di fusti di rilevanti dimensioni, al fine di ovviare al difetto della screpolatura sulla schiena della successiva produzione.

Art. 23

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo.

Il sughero gentile ed il sugherone dovranno essere estratti in concomitanza di tempo e di luogo. Non sarà assolutamente consentito procedere all'estrazione del sughero gentile prima che a quello del sugherone. L'inadempienza a tale norma potrà dar luogo alla sospensione dell'utilizzazione da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sassari che imporrà le condizioni alle quali dovrà essere subordinata la ripresa della utilizzazione stessa.

Art. 24

Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente capitolato saranno adottate in sede di collaudo finale, a carico dell'aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando comunque le ammende comminate a norma delle vigenti disposizioni di legge:

1. per inizio anticipato delle operazioni di decortica sulla data della consegna euro 50,00 al giorno;
2. per ritardata ultimazione dell'estrazione e dell'esbosco, così come stabiliti al successivo art. 29 del presente capitolato euro 50,00 al giorno;
3. per mancata estrazione del sughero gentile e del sugherone indicati nel presente art. 21 euro 50,00 per ogni pianta trascurata;
4. per scorzatura eccedente i limiti stabiliti al precedente art 21 euro 50,00 per ogni pianta decorticata eccessivamente;
5. per imperfetta scorzatura rispetto a quanto prescritto nel precedente art. 22 euro 50,00 per ogni pianta su cui sono state lasciate calzette;

6. per lesioni praticata sul fellogeno, come al precedente art. 22 euro 50,00 per ogni pianta danneggiata;
7. per mancata ed imperfetta esecuzione della doppia stradella di cui al precedente art. 22 euro 50,00 per ogni pianta priva di incisione euro 50,00 per irrazionale incisione;
8. per eventuale estrazione di piante aventi sughero in età inferiore a 10 anni euro 50,00 per ogni pianta.

Art. 25

L'aggiudicatario non potrà, per qualsivoglia motivo, tagliare piante di sughero o di altre specie, di qualsiasi età e dimensioni, a meno che ciò non si renda necessario, su prescrizione degli organi competenti, per fronteggiare un eventuale incendio. Per ogni pianta tagliata dall'aggiudicatario, dai suoi dipendenti ovvero, danneggiata in modo tale da comportarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso dovrà pagare all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da stimarsi sulla base del valore di mercato vigente al momento del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni accessorie previste dalle leggi vigenti.

Qualora si tratti di piante giovani non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno; qualora, infine, si tratti di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento del R.D.L. del 30.12.1923 n° 3267 e successive modificazioni. La stima dei danni e dei relativi indennizzi di cui al presente articolo e al precedente articolo 21, sarà effettuata dal collaudatore secondo i menzionati criteri.

I versamenti di tutte le penalità stabilite del presente Capitolato verranno eseguite dall'aggiudicatario al Comune di Anela nei limiti dell'importo del valore di macchiatici o del danno.

Art. 26

L'aggiudicatario è obbligato:

- a) a tenere sempre sgombri i passaggi e le vie della foresta in modo da potervi transitare liberamente;
- b) a sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi etc danneggiati o distrutti in conseguenza del trasporto dei prodotti sugherosi.

Art. 27

All'aggiudicatario e ai suoi operai è vietato :

- a) accendere fuochi in foresta;
- b) permettere il transito o depositare entro il perimetro del lotto assegnato altro sughero e/o sugherone proveniente da altra zona.

Art. 28

L'aggiudicatario non potrà costruire, nell'ambito del lotto, tettoie od altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario. L'autorizzazione è vincolata al parere dell'Autorità forestale che, provvederà altresì a designare il luogo dove potranno realizzarsi le richieste costruzioni, da effettuarsi comunque con il solo legname di proprietà dell'aggiudicatario, il quale dovrà altresì demolirle o sgomberarle alla scadenza dei termini di tempo previsti per l'estrazione e l'esbosco, trascorsi i quali tutti i manufatti potranno passare gratuitamente in piena proprietà dell'Ente ovvero potranno essere demoliti dallo stesso ente con rivalsa di spese a carico dell'aggiudicatario.

Art. 29

L'estrazione del sughero e del sugherone di cui al precedente art. 21 dovrà ultimarsi entro il termine indicato dall'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente (art.27 L.R. 09.02.1994 n°4) e il trasporto dei prodotti fuori dai lotti assegnati entro il 15.10.2018. Gli agenti ed ufficiali del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale e gli agenti della Polizia Municipale del Comune di Anela, eseguiranno, durante le operazioni di estrazione, i controlli prescritti rilevando le infrazioni a quanto disposto dal presente capitolato facendole risultare su apposito verbale di riscontro che verrà inviato all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sassari per essere allegato agli atti del collaudo.

In caso di infrazione alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale, sarà inoltre elevato verbale di contravvenzione.

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per penalità e indennizzi, saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla data di notificazione. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, fatta salva ogni eventuale azione dell'Ente.

Art. 30

L'Ente proprietario, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione raccomandata a.r. o con PEC, all'aggiudicatario, l'estrazione o anche l'esbosco qualora, malgrado gli avvertimenti del personale di controllo, esso aggiudicatario persista nell'utilizzazione del bosco in violazione delle

norme contrattuali e delle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Ove, dalla persistente irregolare utilizzazione, dovessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in narrativa potrà essere fatta verbalmente dagli agenti forestali, salvo ratifica da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sassari.

In tal caso, l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come, da stima provvisoria, redatta dall'Ispettorato Ripartimentale predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo. Il collaudo sarà effettuato entro sei mesi mese dalla data di esbosco dei prodotti, in contraddittorio o in contumacia dell'aggiudicatario, debitamente preavvisato, ovvero di un suo rappresentante all'uopo incaricato.

La domanda di collaudo sarà presentata dall'aggiudicatario, allo scadere del tempo previsto per l'estrazione e l'esbosco, all'Ente proprietario che dovrà apporvi il relativo nulla-osta e quindi proseguirla all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sassari.

Il collaudo in narrativa sarà effettuato per conto del comune proprietario da parte di un funzionario dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sassari ovvero da un tecnico da questi designato e da un rappresentante delegato del Comune stesso.

Tutte le spese relative saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 31

Avvenuto il collaudo, la sughereta si intende riconsegnata all'Ente proprietario. La cauzione definitiva non sarà svincolata se non dopo che da parte dell'autorità tutoria dell'ente e da parte dell'aggiudicatario, sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendenti dall'esecuzione dell'utilizzazione e del contratto, sia verso l'ente.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'ente per motivi comunque attinenti al presente capitolato.

Art. 32

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel presente capitolato sarà effettuata dal funzionario o tecnico collaudatore.

Art. 33

Per quanto non disposto nel presente capitolato si applicheranno le norme della legge 18.11.1923 n° 2440 e del regolamento 23.5.1924 n° 827 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34

Resta inteso che per qualsiasi controversia di natura giudiziaria la vertenza si porterà dinanzi l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Anela lì 29/06/2018

Il Responsabile del servizio

